TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA

Sezione Specializzata in Materia di Imprese

Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dai magistrati:

dott.ssa Liliana Guzzo - Giudice

dott.ssa Luca Boccuni - Presidente

dott.ssa Chiara Campagner - Giudice rel. est.

sul reclamo *ex* art. 669 *terdecies* cpc, iscritto al n. 7550/17 R.G., interposto da

A e B con l'avv.

- reclamanti

nei confronti di

FALLIMENTO C srl, con l'avv.

-reclamato

avverso l'ordinanza di data 28.6.2017;

sentiti i difensori, in camera di consiglio all'udienza del 16.11.2017, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

I reclamanti interpongono reclamo avverso l'ordinanza di data 28.6.2017, che accoglieva il ricorso per sequestro conservativo proposto dal Fallimento di C srl nel corso del giudizio di merito instaurato dal Fallimento medesimo avverso i soci D, E, A e B.

Il Fallimento, nel merito, mira ad ottenere l'accertamento dell'avvenuto rimborso parziale, tra il 24 maggio 2015 e il gennaio 2016 e quindi l'anno prima della dichiarazione di fallimento (pronunciato con sentenza n. 84 del 19 maggio 2016, dep. in data 24 maggio 2016 del Tribunale di Venezia), da parte della società C in favore dei soci dell'importo di € 112.706 (di cui € 64.870 a favore di A, e € 7.936 in favore di B), quale quota parte della complessiva e maggiore somma di € 240.000 ricevuta dall'ente nei primi mesi del 2015, costituente finanziamento ai sensi e

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: GUZZO LILIANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 16a7b9 - Firmato Da: CAMPAGNER CHIARA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 69e5d16dad419989626bb89fb9dd71d1

per gli effetti di cui all'art. 2467 c.c, con conseguente condanna dei convenuti al pagamento di dette somme in favore del Fallimento.

I reclamanti censurano l'ordinanza impugnata nella parte in cui si è limitata a valorizzare l'indice di indebitamento e ha erroneamente valutato l'incremento delle rimanenze risultante dal bilancio chiuso al 31.12.2014 rispetto a quello precedente come sintomatico della situazione di crisi della società.

In particolare, evidenziano che andava tenuta in debito conto l'attività svolta dalla società, consistente nella costruzione di immobili e la circostanza che, all'epoca dei finanziamenti da parte dei soci, la società era in procinto di alienare gli appartamenti costruiti, una volta ottenuta l'agibilità, e di incassare i relativi corrispettivi, come comprovato dai numerosi contratti preliminari dimessi (docc. 3-20).

Quanto al periculum in mora e con riferimento al sig. A , lamentano che il giudice di prime cure non abbia adeguatamente valutato sia gli elementi oggettivi, relativi alla capacità patrimoniale del debitore rispetto al debito, sia di quelli soggettivi, attinenti alle condotte del debitore sintomatiche della volontà di sottrarre il proprio patrimonio alla garanzia dei creditori.

A è, infatti, proprietario esclusivo di due abitazioni site in ; oltre che di posti auto, di terreni e di magazzini ed è comproprietario con la moglie di sei abitazioni ubicate in e di quattro appartamenti in , mentre sotto il profilo soggettivo non può essere valorizzata la stipula di un contratto preliminare riferito ad uno solo degli immobili e risalente al 4.9.2015 cioè ad un anno prima rispetto all'inizio del presente giudizio.

Quanto alla capienza del patrimonio del sig. B , assumono che il sequestro non avrebbe dovuto essere concesso, sia in ragione dell'entità del credito, ammontante ad € 7.936,00, sia in ragione del carattere solidale dell'obbligazione.

In via subordinata, A chiede che il sequestro sia ridotto a due degli immobili di cui egli è comproprietario per la quota di ½, siti in , così censiti:

Nel costituirsi il Fallimento insiste per la conferma del provvedimento reclamato, rilevando come sia decisivo, ai fini del rigetto del reclamo, tanto l'indebitamento complessivo della società, pari ad € 2.583.224 e il rapporto di indebitamento rispetto al capitale di € 10.000, quanto l'esistenza di un patrimonio netto negativo di (€ -41.766).

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: GUZZO LILIANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 16a7b9 - Firmato Da: CAMPAGNER CHIARA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 69e5d16dad4199696260b89fb9dd71d1

Sotto il profilo del periculum in mora, deduce che è stato correttamente valorizzato dal Giudice di primo grado il profilo soggettivo; il reclamante A e la moglie avevano, infatti, acquistato dalla società in data 30 giugno 2015 tre immobili e tre posti auto nel fabbricato in via di costruzione "" e una parte del prezzo significativa, € 174.600 rispetto al complessivo importo di € 406.000 non era stata pagata; uno di questi immobili era stato promesso in vendita con contratto preliminare trascritto in data 30 settembre 2015.

Quanto invece alla posizione del reclamante B ad avviso del Fallimento, è decisiva la circostanza che costui non possiede alcun immobile.

Inoltre, non assume alcun rilievo il fatto che l'obbligazione sia di tipo solidale, posto che l'obbligazione solidale si fraziona in una pluralità di rapporti e ciascuno dei condebitori solidali risponde dell'obbligazione con il proprio patrimonio ex art. 2740 c.c.

Chiede sia dichiarata inammissibile la domanda di riduzione del sequestro, essendo funzionalmente competente il giudice dell'esecuzione.

In via subordinata, rileva che controparte non ha fornito alcuna prova della sproporzione tra l'importo concesso del sequestro e il valore effettivo dei beni sequestrati.

Il reclamo non è fondato per i seguenti motivi.

La qualificazione di finanziamenti, assoggettabili a postergazione ai sensi dell'art. 2467 c.c., si verifica al concorrere di due elementi: il disequilibrio finanziario della società e la qualità di socio del finanziatore

La norma allude alla concessione di un finanziamento prestato dai soci nel momento in cui la società presenta un "eccessivo squilibrio" dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure una situazione finanziaria nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento.

Orbene, nel caso di specie è decisivo, al fine della sussistenza dei presupposti dettati dall'art. 2467 c.c., la circostanza che i finanziamenti sono stati erogati in un momento in cui la società aveva interamente perso il proprio capitale sociale, come si evince dal bilancio di esercizio al 31.12.2014.

Il patrimonio netto negativo risultante dal suddetto bilancio 2014, a fronte della costituzione della società appena nel 2013 e di un indebitamento di € 2.583.224 a breve

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: GUZZO LILIANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 16a7b9 - Firmato Da: CAMPAGNER CHIARA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 69e5d16dad419989626bb89fb9dd71d1

termine, sono emblematici dell'insufficienza del capitale sottoscritto in rapporto alla struttura della società e all'attività esercitata, caratterizzata fin dalla sua costituzione da risorse insufficienti per far fronte ai debiti correnti da assumere per l'intrapresa del progetto di realizzazione degli immobili (Trib Mi, 4.12.2014 Soc. 2015, 839).

Sussiste, pertanto, il fumus boni iuris.

Con riferimento, invece, al periculum in mora, esso deve essere considerato sussistente nei confronti di A in ragione della valorizzazione in termini prognostici che il suo patrimonio possa essere sottratto alla garanzia di soddisfacimento del credito della procedura, tenuto conto del comportamento pregresso tenuto verso la società fallita; egli ha, infatti, acquistato da quest'ultima tre appartamenti e tre posti auto al prezzo di € 406.000, dei quali l'importo di € 174.600 è stato falsamente quietanziato dalla società, mediante assegno, che non è mai stato posto all'incasso, come dimostrato dal curatore.

Inoltre, in data 4 settembre 2015 il sig. A e la moglie concludevano un contratto preliminare di vendita relativo ad uno dei tre appartamenti acquistati dalla società C , trascritto nei registri Immobiliari.

Non rileva, pertanto, ai fini della concessione della misura il solo elemento oggettivo costituito dalla capienza del patrimonio.

La giurisprudenza è univocamente orientata nel senso che "La motivazione del provvedimento di convalida del sequestro conservativo può far riferimento a precisi, concreti fattori tanto oggettivi che soggettivi, poiché il requisito del "periculum in mora" può essere desunto sia da elementi oggettivi, concernenti la capacità patrimoniale del debitore in rapporto all'entità del credito, sia da elementi soggettivi, rappresentati dal comportamento del debitore, il quale lasci fondatamente presumere che, al fine di sottrarsi all'adempimento, ponga in essere atti dispositivi, idonei a provocare l'eventuale depauperamento del suo patrimonio" (Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 2081 del 13/02/2002).

Con riferimento, invece, alla posizione di B ; egli non dispone di un patrimonio facilmente aggredibile dalla società, che possa reputarsi capiente per il soddisfacimento della pretesa creditoria vantata dal Fallimento, tenuto conto che l'eventuale disponibilità di beni mobili o di crediti può essere agevolmente sottratta al ceto creditorio.

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: GUZZO LILIANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 16a7b9 - Firmato Da: CAMPAGNER CHIARA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 69e5d16dad419989626bb89fb9dd71d1

Neppure costituisce argomento per escludere il periculum in mora in capo a B la natura solidale dell'obbligazione.

L'adempimento dell'obbligazione solidale è, infatti, garantito dal patrimonio di ciascun condebitore ai sensi dell'art. 2740 cc, trattandosi di obbligazione comprensiva di tanti rapporti quanti sono i soggetti obbligati per l'intero; di conseguenza il creditore è libero di agire nei confronti di ciascun condebitore senza dover considerare anche le condizioni patrimoniali degli altri, posto che la diversa soluzione si risolverebbe in uno svantaggio per il creditore di debitori solidali rispetto al creditore di un singolo debitore.

Infine, il reclamante A chiede la riduzione del sequestro a due soli immobili di proprietà, che egli individua.

Orbene, da un lato preme rilevare che il provvedimento reso ai sensi dell'art. 671 c.p.c. si sostanzia nell'autorizzazione a procedere a sequestro su tutti i beni mobili o immobili costituenti il patrimonio del debitore sino a concorrenza di una determinata somma, dall'altro lato che l'oggetto del sequestro si specifica nella fase di esecuzione dello stesso: nel provvedimento autorizzativo non vengono individuati i beni assoggettabili a sequestri, atteso che il debitore risponde con tutti gli elementi attivi del suo patrimonio ex art. 2740 c.c. che sono fungibili, mentre l'individuazione dei beni avviene nel momento dell'attuazione della misura sotto la responsabilità del creditore e nei limiti dettati dal giudice.

Nei casi in cui l'esecuzione del sequestro ecceda i limiti della cautela il debitore può avvalersi del rimedio generale di cui all'art. 496 c.p.c. e quindi può aver luogo la riduzione del sequestro.

Nell'odierna fattispecie, il curatore fallimentare ha prodotto sub doc. III allegato alla memoria di costituzione in sede di reclamo la nota di trascrizione relativa al sequestro dei beni immobili di proprietà di A , dalla quale si evince che il sequestro è stato eseguito unicamente sulle due unità abitative site in di cui A è titolare esclusivo e sulle rimesse e sui magazzini ivi ubicati, mentre esso non ha attinto gli altri cospicui beni immobili di cui è comproprietario con la moglie.

Orbene, parte reclamante non ha fornito alcun elemento che consenta una stima dei cespiti soggetti al vincolo e dal quale inferire la sproporzione tra il valore dei beni sequestrati e il credito garantito.

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: GUZZO LILIANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 16a7b9 - Firmato Da: CAMPAGNER CHIARA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 69e5d116dad41998926bb89fb9dd71d1

Essendo stato integralmente rigettato il reclamo, sussistono i presupposti per il versamento da parte del reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il reclamo, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115 del 2002.

Spese al merito

P.Q.M.

Letti gli artt. 669 *terdecies* e 671 c.p.c.

Rigetta il reclamo e per l'effetto conferma l'ordinanza concessiva del sequestro conservativo di data 28.6.2017;

accerta la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il reclamo, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115 del 2002;

spese al merito.

Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 16.11.2017

Il Presidente

Dott. Liliana Guzzo

Il Giudice est.

Dott.ssa Chiara Campagner

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: GUZZO LILIANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 16a7b9 - Firmato Da: CAMPAGNER CHIARA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 69e5d16dad41998962 6bb89fb9dd71d1